



pegaso

Accordo

per la costituzione del fondo pensione
per i lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità
che applicano il Ccnl [Federelettrica](#)

Il documento, il cui testo è contenuto in questa pagina, si compone dei seguenti punti:

Premessa

1. Costituzione e scopo del fondo
2. Destinatari
3. Associati
4. Organi del fondo
5. Assemblea dei delegati
6. Consiglio di amministrazione
7. Collegio dei sindaci
8. Contribuzione
9. Quota di iscrizione una tantum e contributo temporaneo per le spese di costituzione e avvio del fondo
10. Adesione e permanenza nel fondo
11. Cessazione dell'obbligo contributivo
12. Prestazioni
13. Trasferimenti e riscatti della posizione individuale
14. Impiego delle risorse del fondo
15. Bilancio e regole contabili
16. Gestione amministrativa
17. Scioglimento del fondo
18. Controversie
19. Fase transitoria

Il 7 aprile 1998 in Roma

Federelettrica

E

FNLE ([CGIL](#)) - FLAEI ([CISL](#)) - UILSP ([UIL](#))

- visto il decreto legislativo n. 124/93 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, come modificato e integrato dalla legge n. 335/95;
- in attuazione di quanto previsto dal Protocollo nella Previdenza complementare allegato al CCNL di categoria sottoscritto in data 9 luglio 1996;
- al fine di contribuire a realizzare più elevati livelli di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;
- tenuto conto dell'obiettivo di rendere possibile la fruizione di forme di previdenza complementare, oltre che ai dipendenti delle imprese associate alla [Federelettrica](#) anche ai lavoratori di altre imprese (pubbliche o private) di servizi pubblici locali.

concordano di istituire il "Fondo Pensione complementare per i lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità"; detto Fondo è a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale.

1. COSTITUZIONE E SCOPO DEL FONDO

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile ed in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, come soggetto di natura associativa dotato di personalità giuridica. Scopo esclusivo del Fondo è l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2. DESTINATARI

Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti dalle imprese di servizi di pubblica utilità ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.

Possono altresì essere destinatari delle prestazioni del Fondo, previe intese sottoscritte tra le parti firmatarie del presente accordo e le Organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori dei rispettivi settori, i lavoratori di altre imprese (pubbliche o private) di servizi pubblici locali che applicano CCNL stipulati tra le Associazioni datoriali di settore e le OO.SS. dei lavoratori delle rispettive categorie aderenti a CGIL, CISL e UIL. In tale caso, le Parti provvederanno ad elaborare le necessarie modifiche normative riguardanti il Fondo, che assumerà così la veste di Fondo Intercategoriale.

Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo, previe intese di cui sopra, anche i dipendenti di Cispel e Federazioni associate.

3. ASSOCIATI

Sono Associati al Fondo:

- i lavoratori non in prova con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro e con contratto di apprendistato destinatari della forma pensionistica complementare, come indicati al punto 2, che abbiano volontariamente aderito al Fondo;
- le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori Associati al Fondo;
- i titolari delle prestazioni pensionistiche del Fondo, alle condizioni precisate nell'ultimo comma del successivo [punto 10](#).

4. ORGANI DEL FONDO

Sono organi del Fondo:

- L'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio di pariteticità, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 124/93.

Riguardo agli organi di cui sopra, lo [Statuto del Fondo](#) stabilisce, tra l'altro, le modalità di convocazione, le materie di competenza, i "quorum" per la validità della costituzione e delle deliberazioni sulla base delle disposizioni del Codice Civile e degli orientamenti della Commissione di Vigilanza.

5. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea è costituita da un minimo di 24 ad un massimo di 60 Delegati rappresentanti degli Associati, per metà eletti dalle imprese e per l'altra metà eletti dai lavoratori, secondo criteri e modalità di elezione da stabilirsi con apposito Regolamento elettorale.

Il rapporto numerico tra Associati e Delegati è [definito dallo Statuto](#).

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di 2.500 adesioni e comunque entro 6 mesi

dall'approvazione della scheda informativa approvata dalla Commissione di Vigilanza.

In occasione della prima elezione dell'Assemblea, il numero dei delegati è fissato in 24 unità.

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 6 Consiglieri ad un massimo di 12. Il rapporto tra il numero dei Consiglieri di amministrazione e il numero dei delegati dell'Assemblea non può essere inferiore a 1 Consigliere ogni 4 delegati.

La metà dei Consiglieri è eletta dai Delegati delle imprese Associate al Fondo e l'altra metà dai Delegati dei lavoratori iscritti al Fondo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97 secondo la misura ivi prevista.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed il Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente ed in alternanza, tra i membri che rappresentano le imprese ed i membri che rappresentano i lavoratori.

7. COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà dei quali eletti dai Delegati dei lavoratori e l'altra metà dai Delegati delle imprese.

I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97.

Il Presidente del Collegio viene nominato nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. CONTRIBUZIONE

L'ammontare dei contributi e delle quote di TFR da destinare al Fondo è stabilito come segue:

CONTRIBUTI

a. contributo a carico impresa:

1,21% della retribuzione annua ai fini del TFR

b. contributo a carico lavoratore:

1,21% della retribuzione annua ai fini del TFR.

PRELIEVO DA TFR

lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993:

l'intero accantonamento annuo TFR

dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale del regime obbligatorio alla data del 31.12.1995:

2,9% della retribuzione annua utile ai fini del TFR

dipendenti con più di 18 anni di contribuzione previdenziale del regime obbligatorio alla stessa data del 31.12.'95:

2,2% della retribuzione annua utile ai fini del TFR..

La contribuzione di cui sopra avrà decorrenza dalla autorizzazione all'esercizio del Fondo.

Allo scopo di investire per la pensione complementare degli associati lavoratori la massima parte dei contributi che pervengono al Fondo, il Consiglio di Amministrazione è impegnato a conseguire la massima efficienza di gestione destinando al finanziamento delle spese del Fondo una quota il più possibile ridotta delle entrate e comunque non superiore allo 0,15% dei contributi di cui alle lett. a) e b) del presente punto. Tale importo percentuale non comprende le spese di gestione e di custodia del patrimonio che verranno individuate all'atto della stipula delle relative convenzioni con i soggetti di cui al [punto 14](#).

L'obbligo contributivo è assunto dalle imprese esclusivamente nei confronti dei lavoratori Associati al Fondo: pertanto la contribuzione non è dovuta né si converte in altro trattamento sostitutivo o alternativo di diversa natura, collettivo o individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione al

Fondo non conseguano la qualifica di Associato ovvero la perdano successivamente.

Le modalità di versamento dei contributi a carico dell'impresa e dei lavoratori nonché dei prelievi da TFR sono determinati nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore sono trattenute e versate mensilmente al Fondo; la periodicità di versamento per gli importi relativi al TFR è annuale.

L'impresa fornisce al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nella busta paga. Almeno una volta all'anno il Fondo fornisce comunicazione ad ogni singolo lavoratore dei versamenti effettuati, secondo modalità compatibili con quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, lettera h) del decreto legislativo n. 124/93.

In caso di mancato o ritardato versamento da parte delle imprese nei confronti del Fondo, queste devono provvedere:

- al versamento della contribuzione dovuta;
- al riconoscimento, per il periodo considerato, del rendimento medio dell'anno risultante da certificazione ufficiale relativa all'ultimo esercizio;
- al versamento, in favore del Fondo, degli interessi di mora nella misura stabilita per legge.

9. QUOTA DI ISCRIZIONE UNA TANTUM E CONTRIBUTO TEMPORANEO PER LE SPESE DI COSTITUZIONE ED AVVIO DEL FONDO

All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore si procederà, con le modalità che verranno definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, al versamento per ciascun lavoratore di una quota di iscrizione una tantum a carico sia dell'impresa sia del lavoratore, il cui importo, è di L. 20.000 a carico dell'impresa e di L. 10.000 a carico del lavoratore.

Per la copertura delle spese di costituzione, promozione ed avvio del Fondo, le imprese verseranno, inoltre, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'atto costitutivo, un contributo a carico delle imprese Associate dello 0,15% della retribuzione utile ai fini del T.F.R. di ciascun lavoratore Associato.

10. ADESIONE E PERMANENZA NEL FONDO

L'adesione al Fondo è volontaria ed avviene secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di attuazione allo statuto del Fondo.

L'adesione mediante sottoscrizione di modulo consegnato al lavoratore deve essere comunque preceduta dalla consegna di una [scheda informativa](#) autorizzata dalla Commissione di vigilanza e redatta sullo schema predisposto dalla Commissione stessa.

Dalla sottoscrizione della adesione al Fondo da parte del singolo lavoratore decorre l'obbligo contributivo del lavoratore e dell'impresa datrice di lavoro.

Per quanto riguarda le adesioni avvenute prima dell'autorizzazione all'esercizio del Fondo, l'obbligo della contribuzione decorrerà dalla concessione dell'autorizzazione stessa.

L'adesione del lavoratore comporta la contestuale associazione dell'impresa ove questa non sia già Associata al Fondo.

In sede di regolamento attuativo del fondo verranno determinate le ipotesi di sospensione dell'obbligo contributivo richiesta unilateralmente dal lavoratore, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il fondo e la sospensione della contribuzione da parte dell'impresa.

In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di Associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal lavoratore a carico del datore di lavoro.

In caso di assenza obbligatoria per maternità e puerperio, nonché in caso di assenza per infortunio e per malattia nei limiti del comparto, l'obbligo contributivo a carico dell'azienda continua ad essere calcolato sull'intera retribuzione teoricamente spettante a condizione che il lavoratore o la lavoratrice effettui il versamento dell'intero contributo a suo carico sulla medesima retribuzione.

Il lavoratore il cui rapporto di lavoro è risolto con diritto alle prestazioni da parte del Fondo, può chiedere di rimanere comunque iscritto al Fondo come Associato, secondo i criteri determinati dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

11. CESSAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

La contribuzione al Fondo, sia a carico del lavoratore sia a carico dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.

La contribuzione cessa altresì in caso di trasferimento ad altro fondo secondo quanto previsto al successivo [punto 13](#).

12. PRESTAZIONI

Il Fondo eroga prestazione pensionistiche complementari per vecchiaia e per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, in presenza di almeno 10 anni di iscrizione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di una età di non più di 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio, in presenza di almeno 15 anni di iscrizione al fondo.

Il diritto alle prestazioni è subordinato alla condizione che i lavoratori Associati abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'impresa e si trovino nella condizione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni pensionistiche previste dal regime obbligatorio.

Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita, eventualmente reversibile, mediante apposite convenzioni con imprese assicurative, salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50% del montante risultante all'atto del pensionamento. Prima della sottoscrizione delle polizza, il Consiglio di Amministrazione valuterà prioritariamente la possibilità che le stesse prevedano il calcolo delle rendite sulla base di tabelle demografiche congiunte (maschi e femmine).

Si richiamano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 124/93 per il regime delle anticipazioni di quote di TFR per spese sanitarie e/o per l'acquisto della prima casa di abitazione; la materia è disciplinata dallo [Statuto](#) e dal Regolamento di attuazione del Fondo, secondo le modalità e nei limiti della normativa vigente.

13. TRASFERIMENTI E RISCATTI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo, lo [Statuto](#) prevede, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 124/93 l'esercizio di una delle seguenti opzioni:

a) il trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

- b) il trasferimento della posizione individuale ad un fondo aperto legalmente autorizzato;
- c) il riscatto della posizione individuale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto legislativo n. 124/93, è data la facoltà a ciascun Associato di richiedere il trasferimento della posizione individuale presso altro fondo pensione, anche in caso di permanenza dei requisiti di partecipazione.

L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma è subordinato alla maturazione di 3 anni d'iscrizione al Fondo (5 anni per i primi 5 anni di vita del Fondo).

Il riscatto comporta la riscossione dell'intero capitale maturato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso.

In caso di morte del lavoratore Associato prima del pensionamento la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge; in mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al Fondo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter del decreto legislativo n. 124/93.

Le modalità, i termini relativi all'esercizio delle opzioni ed agli adempimenti conseguenti ai trasferimenti e ai riscatti di cui ai precedenti commi sono determinati nel Regolamento di attuazione del Fondo, che individua anche i termini relativi alla conseguente cessazione dell'obbligo contributivo a carico del lavoratore e dell'impresa.

14. IMPIEGO DELLE RISORSE DEL FONDO

Gli investimenti del Fondo sono effettuati in attuazione dei principi definiti dal decreto del Ministro del Tesoro n. 703/96.

Il Fondo non può comunque gestire direttamente le attività, pertanto la gestione è integralmente affidata a più soggetti abilitati di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 124/93.

I rapporti con i gestori sono regolati con apposite convenzioni che, oltre a stabilire le linee guida dell'attività medesima, definiscono una ripartizione degli investimenti effettuabili per classe di attività, tali da garantire una sufficiente ripartizione del rischio.

Il Consiglio di Amministrazione definirà una o più linee di investimento (comparto) affidando la loro realizzazione a uno o più gestori, indicando per ogni comparto le tipologie di investimenti consentite e i relativi massimi, al fine di individuare lo specifico profilo di rischio.

Gli Associati dovranno scegliere l'adesione ad un unico comparto per il periodo minimo predeterminato.

Lo [Statuto](#) prevederà la disciplina in base alla quale potrà avvenire il trasferimento da uno ad altro comparto.

Per i primi 3 esercizi a partire dall'avvio del Fondo, viene effettuata una gestione "monocomparto" al fine di produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori.

I soggetti gestori saranno individuati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 124/93. Lo [Statuto](#) individuerà ulteriori specifiche modalità e criteri di scelta dei gestori nonché gli indirizzi in base ai quali avverrà il controllo sull'attività e sui risultati di gestione.

Ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 124/93, la custodia del patrimonio del Fondo deve essere affidata ad una banca depositaria. La banca depositaria verrà individuata seguendo gli stessi [criteri fissati nello Statuto](#) con riferimento ai gestori del patrimonio.

15. BILANCIO E REGOLE CONTABILI

L'esercizio del Fondo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio, ed entro i 4 mesi successivi alla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio e una relazione generale sullo stato del Fondo predisposta dal Collegio dei Sindaci.

Il Fondo adotta regole contabili coerenti con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera g) del D.L.vo n. 124/1993, sulla base delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza.

16. GESTIONE AMMINISTRATIVA

Il Fondo può affidare a società o enti terzi la gestione amministrativa, in base ad un procedimento di selezione analogo a [quello previsto per i gestori del patrimonio](#) e per la banca depositaria.

17. SCIoglimento DEL FONDO

Salvo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 124/93 e da altre disposizioni di legge, il Fondo può essere sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di:

- sopravvenienza di situazioni o eventi che rendano impossibile il raggiungimento dello scopo ovvero il funzionamento del Fondo;
- accordo tra le parti firmatarie delle Fonti Istitutive.

18. CONTROVERSIE

Lo Statuto prevederà, per le controversie inerenti al rapporto associativo, il [ricorso ad un collegio arbitrale](#).

19. FASE TRANSITORIA

Al fine di giungere alla autorizzazione dell'attività del Fondo, le parti concordano, nel rispetto della normativa vigente, quanto segue:

il Consiglio di Amministrazione provvisorio è nominato dalle parti nell'atto costitutivo ed è composto da 6 membri, di cui 3 in rappresentanza delle imprese e 3 in rappresentanza dei lavoratori.

Ad esso spettano i compiti di avvio e promozione del Fondo. In particolare:

- redige la scheda informativa di cui all'art. 3, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 211/97;

- presenta l'istanza di autorizzazione della scheda informativa alla Commissione di Vigilanza;

- cura la raccolta delle adesioni una volta ottenuta l'autorizzazione della scheda informativa;

- raggiunto il numero minimo di adesioni, secondo quanto previsto dal punto 4 del presente accordo, indice e segue lo svolgimento delle elezioni per l'insediamento della totalità degli organi statuari.

Il Consiglio di Amministrazione nominato nell'atto costitutivo cura la promozione del Fondo, al fine di raggiungere nel minor tempo possibile il numero minimo di adesioni, individuando i mezzi più idonei allo scopo.

Alla copertura delle spese di promozione e di quelle relative agli adempimenti di autorizzazione, sono devolute le quote di cui al [punto 9](#) del presente accordo.

L'istanza di autorizzazione all'esercizio del Fondo è presentata alla Commissione di Vigilanza, solo dopo l'insediamento di tutti gli organi del Fondo, a firma del legale rappresentante.